

EDILIZIA: IL MODELLO "SCIA" SOSTITUISCE LA "DIA"

Scritto da Fabrizio Lerede
Venerdì 10 Settembre 2010 08:00



La **SCIA**, segnalazione certificata di inizio attività, sostituisce la **DIA** (Denuncia di Inizio Attività) e ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comprese le domande per l'iscrizione in albi o ruoli utili per l'esercizio di nuove attività. Sono escluse da questa disciplina le autorizzazioni paesaggistiche e ambientali.

Terminate le vacanze, si torna a lavoro con un'importante novità introdotta nel settore urbanistico, l'art. 49 della recente legge 122/2010 ha sostituito l'art. 19 della legge 241/1990 e, Gazzetta Ufficiale alla mano, **l'assessorato all'urbanistica e l'intero staff dell'ufficio tecnico del Comune di Turi** stanno lavorando per attrezzarsi con la nuova modulistica.

Il nuovo articolo 19, al comma 1, prevede che una segnalazione dell'interessato possa sostituire ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato.

Le prime mosse da fare e quella di **consegnare la documentazione in Comune** accompagnata da dichiarazioni sostitutive di certificazioni per tutti quei punti su cui il DPR 445/2000 consente l'autocertificazione, ma soprattutto le attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati, corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche.

Fatto questo **si possono avviare i lavori**, eliminando quel periodo di attesa previsto dalla DIA che prevedeva un decorso di trenta giorni prima dell'avvio dell'intervento.

Tutto questo a condizione che: il rilascio dell'atto dipenda solo dall'accertamento dei requisiti e

EDILIZIA: IL MODELLO "SCIA" SOSTITUISCE LA "DIA"

Scritto da Fabrizio Lerede

Venerdì 10 Settembre 2010 08:00

presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, per cui non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio e, infine, **non ci siano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.**

In **caso di irregolarità, entro sessanta giorni**, l'ufficio urbanistico può adottare un provvedimento motivato con cui **vieta di proseguire i lavori e ordina di rimuovere gli eventuali effetti dannosi**, a meno che l'interessato metta tutto a norma in un termine fissato dall'Amministrazione.

La nuova disciplina introduce anche il controllo a posteriori, eliminando in parte quello preventivo, ma i dubbi sulla nuova normativa introdotta non mancano, e infatti alcune Regioni hanno immediatamente bocciato la nuova direttiva.

REGIONE PUGLIA CONTRARIA - La Regione Puglia boccia la nuova normativa con una nota dell'assessore alla Qualità del Territorio,

Barbanente

Angela

: "con

l'emendamento all'art. 49 della "manovra" (ddl 2228),

trasforma la dichiarazione di inizio attività (DIA) in segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), che consente di realizzare impianti produttivi, quindi opere di elevato impatto ambientale e paesaggistico, anche in zone vincolate, senza alcuna autorizzazione

: solo controlli ex post entro 30 giorni, decorsi i quali l'amministrazione può intervenire in caso di pericolo di danno grave e irreparabile per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale."

"Non è difficile immaginare i rischi che queste norme comportano allorché gli operatori dovranno certificare le opere in base a strumenti urbanistici vecchi e non conformi alle norme in vigore. E ancor meno difficile è immaginare il contenzioso che deriverà dall'intervento ex post – afferma l'assessore regionale. – Una semplificazione che rischia di tradursi in complicazioni ex post sulla pelle delle persone."